

INFORMAZIONI GENERALI

I destinatari

Secondo quanto previsto dall'art. 25 della Legge 30 luglio 2012, n. 128, la Chiesa Apostolica in Italia concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad **interventi sociali, umanitari e culturali** in Italia e all'estero.

I destinatari dei fondi OPM possono essere i soggetti elencati di seguito:

- a) chiese, istituzioni e organismi aventi parte nell'ordinamento della Chiesa Apostolica in Italia;
- b) altre chiese italiane o estere;
- c) organismi associativi (italiani o esteri);
- d) cooperative sociali.

Le domande

Le domande devono pervenire **unicamente** per posta elettronica o posta certificata all'indirizzo ottoxmille@chiesapostolica.it. L'invio dei progetti per l'Italia e per l'estero deve avvenire entro e non oltre **il 30 Settembre** dell'anno precedente a quello in cui si è richiesta l'erogazione.

Vanno utilizzati unicamente i moduli appositamente predisposti, completi degli allegati, disponibili sul sito www.chiesapostolica.it. I moduli dovranno essere compilati e firmati.

Verranno accolti progetti che riguardano:

Cultura, Educazione e Formazione a scopo sociale di particolare rilievo, attività sociali nel territorio nazionale, attività missionarie in ambito internazionale.

Il Servizio Otto per mille (OPM) della Chiesa Apostolica in Italia è a disposizione degli enti che abbiano necessità di chiarimenti, delucidazioni e ulteriori informazioni sulla compilazione dei moduli e **tali richieste devono pervenire esclusivamente alla mail ottoxmille@chiesapostolica.it**. La segreteria provvederà ad una tempestiva risposta all'indirizzo di posta elettronica del mittente.

Le domande giunte in ritardo o prive della documentazione obbligatoria richiesta, o non firmate, non saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui il progetto venga approvato, tutte le rendicontazioni dovranno essere provviste, oltre che della relazione sulle attività pregresse e dei giustificativi di spesa, anche di un riepilogo contenente l'importo, la data e il numero delle fatture.

La documentazione

- Tutti gli enti sono tenuti ad allegare al loro progetto, come sopra indicato, copia dello statuto e bilancio degli ultimi due anni, oltre all'eventuale procura del legale rappresentante.
- Gli enti che presentano più progetti in uno stesso anno devono allegare la documentazione elencata nel punto precedente soltanto a un progetto, segnalando, sugli altri, il nome del progetto la cui documentazione è completa.

- Gli enti che inviano progetti per più anni consecutivi, dovranno presentare soltanto le modifiche, nel frattempo eventualmente apportate, alla documentazione richiesta (modifiche dello statuto, del nome del legale rappresentante, e bilancio dell'ultimo anno).
- Gli enti che presentano più progetti sono invitati ad ordinarli secondo le priorità che essi stessi desiderano fissare (ad es. il progetto ritenuto più importante verrà indicato come priorità 1). Questa indicazione aiuterà la Commissione, qualora non potesse accogliere tutti i progetti dell'ente, a privilegiare quello più importante.
- Tutti gli enti sono tenuti a precisare come sono venuti a conoscenza della possibilità di ottenere un finanziamento per progetti in Italia o all'estero dal fondo Otto per Mille della Chiesa Apostolica in Italia.
- Tutti gli enti sono tenuti a indicare una persona fisica, una chiesa, un gruppo di chiese, un ente ecclesiastico nazionale o internazionale (ad es. Alleanza Evangelica Italiana), dal quale il Servizio possa ricevere informazioni sull'associazione richiedente.

Altre questioni

Gli enti richiedenti non possono modificare la destinazione dei fondi. Qualora, dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo della Chiesa Apostolica in Italia, l'ente richiedente intendesse destinare la somma assegnatagli ad un progetto diverso da quello presentato, dovrà chiederne l'autorizzazione al Comitato Esecutivo della Chiesa Apostolica in Italia che sarà accordata solo in casi del tutto eccezionali.

Qualora, dopo l'assegnazione di un finanziamento, l'ente richiedente si trovasse nell'impossibilità di utilizzarlo per il progetto per il quale era stato richiesto, l'ente stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Otto per Mille. Nel caso in cui si fosse già provveduto all'invio di una o più quote di finanziamento, l'ente è tenuto a restituirle.

In caso di progetti che si sviluppano e maturano i propri risultati nel medio-lungo periodo, l'Ente può ripresentare domanda negli anni successivi in modo da dare continuità al progetto sebbene questo non rappresenti l'unica condizione necessaria per la sua approvazione.

La Commissione Otto per Mille si riserva la facoltà di visitare, anche senza preavviso, gli enti o le associazioni che gestiscono progetti finanziati dall'Otto per Mille della Chiesa Apostolica in Italia.

Analisi delle domande

Dopo la ricezione del progetto, il Servizio Otto per Mille si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, correzioni, illustrazioni ed eventuali ampliamenti della documentazione richiesta affinché questa corrisponda ai criteri di compilazione fissati.

Qualora, malgrado le sollecitazioni del Servizio, la documentazione risultasse lacunosa, questo fatto costituirà un elemento a sfavore del progetto stesso, **che può comportarne la non approvazione.**

Comunicazione del finanziamento

La concessione del finanziamento richiesto verrà comunicata **per iscritto tramite posta elettronica all'ente richiedente entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura del bando.**